FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 Ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

<u>1º Collegio composto dai Signori:</u>

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALCIATORE NICOLA MORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/FROSINONE DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 24 del 5.10.2010)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Mora riduce la squalifica inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIAMANTI ALESSANDRO SEGUITO GARA LAZIO-BRESCIA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2, CGS, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 12, COMMA 5, CGS, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO TESSERATO MAURO MATIAS ZARATE (NOTA N°. 864/1177PF09-10/SP/BLP DEL 5.8.2010) (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 30.9.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce la sanzione inflitta all'ammonizione. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Paolo Del Vecchio, Dr. Umberto Maiello, Dr. Leonardo Salvemini – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Componente Aggiunto – Dr. Gian Matteo Ciampaglia; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIGNOR NALDI SALVATORE, EX PRESIDENTE DEL C.D.A. DELLA FALLITA S.S. CALCIO NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 21, COMMI 2 E 3 N.O.I.F – NOTA N. 7392/129PF05/06/GT/DL DEL 4.5.2010 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 22.6.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Naldi Salvatore. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL'ATALANTA BERGAMASCA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATALANTA/REGGINA DEL 25.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 23 del 28.9.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'Atalanta Bergamasca Calcio di Bergamo, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL CALCIATORE GIUSEPPE COLUCCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA UDINESE/CESENA DEL 2.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 49 del 5.10.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Giuseppe Colucci, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Gerardo Mastrandrea
 Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 15 Ottobre 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete